

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 4/2011

AREA _____ 13 _____ SETTORE _____ 02 _____ SERVIZIO _____ 01 _____

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente del Settore 02 "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. 13 "Turismo e Beni Culturali", visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Società a responsabilità limitata "FINIM", con sede legale in Paolisi (BN), via Appia, Km 237 - c.f. 00900070624 -

Oggetto della spesa

Pagamento di spese di lite quantificate in € 3.000,00 dalla sentenza n. 851/2011 del Consiglio di Stato, V sez.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio

Debito in esecuzione della sentenza n. 851/2011 del Consiglio di Stato, V sez.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio La società FINIM s.r.l. partecipò al bando (pubblicato sul B.U.R.C. n. 29/bis del 16/06/1997) per il finanziamento POP FESR 94/99, az. 3.1.1, mis. 3.1, "Incentivi agli investimenti turistici", annualità 1997, collocandosi - in seguito all'attività di un apposito Nucleo di Valutazione - in posizione utile nel DPGRC n. 4432/1998 contenente l'elenco dei 142 ammessi al finanziamento stesso. Successivamente, in seguito all'attività di un nuovo Nucleo di Valutazione, la FINIM s.r.l. fu collocata al posto n. 231 della graduatoria definitiva di cui al Decreto Dirigenziale n. 32 del 14/07/2000 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 38 del 7/08/2000) che dispose il finanziamento ai progetti classificati dal 1° al 192° posto: in questa graduatoria la FINIM srl, essendo collocata al 231° posto, si trovò in posizione non utile per il finanziamento.

Su ricorso di altra impresa interessata, il T.A.R. Campania, Napoli, III sez., con la sentenza n. 11196/2005 ha annullato la graduatoria definitiva approvata con il detto D.D. n. 32 del 2000; la sentenza del Consiglio di Stato n. 966/2007 ha confermato il giudicato del TAR. La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 2239 del 21/12/2007, ha preso atto delle citate sentenze e, per l'effetto e in esecuzione delle stesse, ha dato mandato al Settore Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche di porre in essere gli adempimenti conseguenziali. Il detto Settore, dopo aver costituito un nuovo Nucleo di Valutazione interno, ha adottato il Decreto Dirigenziale n. 3 del 09/02/2009 con il quale ha ammesso a finanziamento quattro società fra le quali la società FINIM srl per l'importo di € 1.592.000,00. Il Responsabile del POP 1994/99, al fine di procedere all'eventuale adozione di un provvedimento di liquidazione a favore di FINIM s.r.l., ha richiesto una istruttoria ulteriore rispetto a quella precedentemente condotta ed un perfezionamento degli accertamenti già

effettuati. Mentre erano in corso le sedute del Nucleo di Valutazione per ottemperare alla richiesta del Responsabile POP, la FINIM s.r.l. ha promosso al TAR Campania, Napoli, un ricorso (Reg.Ric. n. 05125/2009) contro la Regione per l'annullamento del silenzio rifiuto estrinsecantesi nella mancata esecuzione del citato Decreto Dirigenziale n. 3/2009 e quindi, nella mancata corresponsione ad essa della somma di € 1.592.000,00 quale contributo POP FESR 1994/99, annualità 1997, in virtù della collocazione nella graduatoria pubblicata in allegato al DPGR n. 4432/1998. Il TAR Campania, Napoli, III sez., nell'accogliere con la sentenza n. 7048/2009 il ricorso di FINIM s.r.l., ha ordinato alla Regione di definire con un provvedimento espresso il procedimento di liquidazione avviato con il DD n. 3/2009. Pertanto il Responsabile POP ha provveduto, con il Decreto Dirigenziale n. 21 del 09/12/2009, a liquidare il contributo de quo alla società nella misura di € 1.228.851,63, importo così quantificato sulla base delle risultanze della istruttoria espletata dal nuovo Nucleo di Valutazione interno. Il detto decreto di liquidazione n. 21/2009 è stato impugnato per l'annullamento innanzi al TAR Campania (ric. N. Reg. Gen. 5125/2009) perché esso, secondo FINIM s.r.l., liquidando euro 1.228.851,63, avrebbe illegittimamente ed arbitrariamente decurtato l'importo originariamente determinato dal Nucleo di valutazione in euro 1.592.000,00 eludendo sostanzialmente in tal modo la sentenza TAR n. 7048/2009.

La III sez. del TAR Campania, Napoli, ha accolto con sentenza n. 1919 del 12.04.2010 il ricorso di cui sopra ordinando all'Amministrazione Regionale di provvedere all'integrale esecuzione della sentenza n. 7048/09. La Regione ha proposto ricorso in appello (N. Reg. Gen. 5535/2010) per la riforma della detta sentenza n. 1919/2010. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 851 del 08/02/2011, ha respinto il ricorso dell'Amministrazione Regionale, condannando inoltre la stessa al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 comprensivi di diritti, onorari, cpa e spese generali. La sentenza n. 851/2011 è stata trasmessa al Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" con nota prot. n. 122011 del 15/02/2011 dall'AGC Avvocatura.

Il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" ha preso atto della necessità di eseguire il giudicato del Consiglio di Stato in ordine alla liquidazione delle spese di lite a favore di FINIM s.r.l. ma non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso; inoltre il Responsabile del POP FESR 1994/99 ha inviato al Settore una nota n. 1080109 del 14/12/2009 nella quale "si evidenzia che le rinvenienze POP FESR possono finanziare unicamente interventi le cui spese sono previste dai regolamenti UE ed in particolare dal Reg. UE 1260/99" e che "da tale principio" esulano le spese legali e giudiziarie. Dagli esposti motivi è scaturita la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Alla somma dovuta non è stato aggiunto alcun addebito relativo all'IVA: un tale addebito non può infatti effettuarsi nei confronti della regione Campania né a titolo di rivalsa, per essere questa del tutto estranea al rapporto committente - professionista che è alla base delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n.633/1972 in materia di prestazioni, né a titolo di rimborso del relativo onere, essendo il detto importo detraibile dall'impresa in quanto afferente ad una prestazione professionale fruita nell'esercizio di impresa.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza n. 851 del 08/02/2011 del Consiglio di Stato, V sez.

WA

IMPORTO € 3.000,00

TOTALE DEBITO € 3.000,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) che i motivi per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:

1. il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. 13 deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi alla spesa pubblica;
2. il medesimo Settore non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso;
3. il Responsabile del POP FESR 1994/99 ha inviato al Settore una nota n. 1080109 del 14/12/2009 nella quale "si evidenzia che le rinvenienze POP FESR possono finanziare unicamente interventi le cui spese sono previste dai regolamenti UE ed in particolare dal Reg. UE 1260/99" e che "da tale principio" esulano le spese legali e giudiziarie;

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

c) che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di € 3.000,00.

Napoli, 02 maggio 2011

Il Dirigente del Settore

Arch. Mario Grassia

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.